



GUIDA ALLA **RETE CICLABILE** **GENOVESE**

Istruzioni per l'uso della bicicletta in città





MOBILITÀ SOSTENIBILE E CICLABILITÀ

L'Agenda 2030 indirizza gli Stati membri verso la transizione ambientale e uno dei capisaldi del cambiamento è la **mobilità sostenibile**: infrastrutture e servizi di mobilità sicuri, efficaci, efficienti, ma anche e soprattutto rispettosi dell'ambiente.

Su questa linea, la Città Metropolitana con la redazione del **Piano Urbano della Mobilità Sostenibile** (PUMS) ha definito le strategie per uno sviluppo sostenibile della mobilità, puntando in particolare alla riqualificazione e al potenziamento del trasporto pubblico, al rafforzamento dell'intermodalità, alla diffusione della mobilità ciclabile.

Più recentemente, la necessità di gestire la mobilità urbana in una situazione pandemica ha reso necessario contrastare la tendenza a sostituire il trasporto collettivo con quello individuale motorizzato, nella maggior parte dei casi inquinante.

Per questo motivo il Governo nazionale (Decreto Rilancio 34/2020 e Decreto Semplificazioni 76/2020 ora Legge 20/2020) ha deciso di puntare, tra gli altri aspetti, sulla mobilità ciclistica sostenendo interventi di rapida realizzazione e promuovendo azioni volte ad incentivarne l'uso e ad aumentarne la sicurezza.

Data l'emergenza, è stato necessario modificare le norme, semplificare le regole, adattare le strade ai nuovi usi ed educare gli utenti a nuovi comportamenti.

Genova ha avuto così la possibilità di anticipare azioni già previste nel PUMS realizzando un'estesa rete di "*corsie di emergenza*", permettendo così ai ciclisti di muoversi con maggiore sicurezza e visibilità, offrendo un'alternativa all'utilizzo dei mezzi privati, soprattutto per gli spostamenti di breve distanza e come modalità complementare al trasporto pubblico urbano.


A seguito alla decisione di Giunta n. 6 del 21/05/2020 sono state tracciate le "*Bike line*", evidenziate di colore rosso, per darne maggiore risalto, che indirizzano bici e monopattini ad occupare lo spazio loro destinato e indicano agli automobilisti la presenza dei mezzi più leggeri con cui condividere la strada nel rispetto reciproco.

A partire da queste prime soluzioni, l'Amministrazione ha inoltre composto un piano di sviluppo di una **RETE CICLABILE GENOVESE** strutturata, che in parte ricalca ed in parte sostituisce i percorsi d'emergenza.





Percorsi ciclabili e come riconoscerli





PISTA CICLABILE



La pista ciclabile è una parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, **riservata** alla circolazione dei velocipedi e assimilati.

La pista in **sede propria**, ad unico o doppio senso di marcia, qualora la sua sede sia fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso spartitraffico longitudinali, ha **dimensioni standard** di 1,5 m se monodirezionale e 2,5m se bidirezionale.

La pista su **corsia riservata**, è ricavata dalla carreggiata stradale, è ad unico senso di marcia concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata di norma in destra rispetto a quest'ultima. E' delimitata da una doppia striscia: una bianca e una gialla, tratteggiate laddove valicabili. La **dimensione standard** è 1,5 m che può essere ridotto a 1 m per brevi tratti.

La **corsia riservata** può essere ricavata **sul marciapiede**, ad unico o doppio senso di marcia, qualora l'ampiezza ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia ubicata sul lato adiacente alla carreggiata stradale.





CORSIA CICLABILE

Parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, **delimitata mediante una striscia bianca, continua** (uso esclusivo) o **discontinua** (valicabile), destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal **simbolo del velocipede**. Non è prevista segnaletica verticale. I ciclisti hanno la **precedenza**.

L'**uso esclusivo** è previsto quando le dimensioni della carreggiata garantiscono moduli di corsia adeguati, sia per gli autoveicoli sia per le biciclette.

L'**uso non esclusivo** si presenta quando le dimensioni della carreggiata sono ridotte, la ciclabile è quota parte della corsia veicolare e **può essere impegnata per brevi tratti** limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia una **fascia di sosta veicolare** laterale, con qualsiasi giacitura, e quando sono presenti **fermate del trasporto pubblico** collettivo a cui i ciclisti devono dare la precedenza.

Ove si è ritenuto necessario dare maggiore visibilità alla ciclabile si è provveduto alla colorazione del fondo con pitture rispondenti alla normativa **UNI EN 1436** e di colore **rosso**.





STRADA URBANA CICLABILE

La strada urbana ciclabile è una strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, **con limite di velocità non superiore a 30 km/h.**

Definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con **priorità per i velocipedi.**

ITINERARI CICLOPEDONALI E TRANSITI IN AREE PEDONALI



Il **percorso promiscuo pedonale e ciclabile** si realizza quando la carreggiata non ha le dimensioni per ospitare neanche una corsia ciclabile ed il marciapiede ha una dimensione tale da permetterne l'uso condiviso oppure nel caso in cui sia necessario dare **continuità alla rete degli itinerari ciclabili.**

Itinerari ciclopedonali sono **realizzati all'interno di parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale** e nelle **aree pedonali** ove è ammesso il transito dei velocipedi ed altri dispositivi assimilati, salvo se non espressamente vietato.

Quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni, i ciclisti devono condurre il veicolo a mano.







MAPPA DEI PERCORSI CICLABILI URBANI

I principali itinerari di ciclismo urbano previsti dalla rete sono:

1. PERCORSO CENTRO PONENTE
(Piazza De Ferrari - Stazione Marittima – Fiumara)
2. PERCORSO MEDIO LEVANTE
(Piazza De Ferrari – Brignole – Fiera - Corso Italia - Boccadasse)
3. PERCORSO VALBISAGNO
(Brignole – Stadio)
4. PERCORSO VALPOLCEVERA
(San Pier d’Arena – Bolzaneto – Pontedecimo)
5. PERCORSO PONENTE
(Cornigliano, Sestri Ponente, Pegli, Prà, Voltri)









CASA AVANZATA



La «*casa avanzata*» è un'area di arresto per biciclette collocata più avanti rispetto a quella degli altri veicoli. L'area può essere realizzata sulla soglia di una **intersezione semaforizzata**, su strade con velocità max 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia. Posta a una distanza pari almeno a 3 m rispetto alla linea di arresto veicolare, è accessibile attraverso una corsia o pista ciclabile lunga almeno 5 m situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione ed è estesa a tutta la larghezza della carreggiata o semicarreggiata. La sua adozione permette ai ciclisti di evitare **manovre pericolose agli incroci** soprattutto nelle svolte a sinistra.

ATTRAVERSAMENTO CICLABILE



Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce bianche discontinue, di larghezza di 50 cm con segmenti ed intervalli lunghi 50 cm. In caso di attraversamento ciclabile contiguo a quello pedonale è sufficiente evidenziare con la striscia discontinua solo la parte non adiacente l'attraversamento pedonale.

Gli attraversamenti ciclabili servono per garantire la continuità delle piste ciclabili nelle aree di intersezione. La presenza della segnaletica orizzontale di attraversamento garantisce il diritto di precedenza. In assenza di attraversamenti ciclabili il ciclista dovrà scendere dal velocipede e condurlo a mano.





AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA

L'art. 158 del CdS disciplina genericamente tutti i casi di "Divieto di sosta e fermata dei veicoli" tra i quali anche i velocipedi. In particolare il c 1 - h, indica che la fermata e la sosta sono vietate "sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione".

Sarebbe opportuno agganciare la propria bici in un'area di sosta attrezzata, ove presente, ricavata o sulla carreggiata o, in casi specifici, sui marciapiedi o nelle aree pedonali, indicata da apposita segnaletica e regolamentata da Ordinanza.

In assenza di appositi cicloposteggi, la sosta è tollerata sulla sede stradale, se ciò non arreca disturbo alla circolazione o non generi pericolo.

Parcheggiare la bici nei cortili privati e negli atrii condominiali è consentito ai sensi del CC art 1102 solo se non espressamente vietato dal Regolamento di Condominio



TRASPORTO BICI SUL TRASPORTO PUBBLICO

Su tutti gli **impianti verticali** gestiti da AMT, ascensori e funicolari Sant'Anna e Zecca - Righi, è ammesso il trasporto gratuito di biciclette, anche quelle non pieghevoli. Le bici dovranno essere sistemate in modo da non arrecare intralcio, danno e pericolo agli altri passeggeri. In caso di forte affluenza i passeggeri avranno la precedenza rispetto al trasporto delle biciclette.



Su tutti gli altri mezzi AMT è ammesso il trasporto di una bici pieghevole per passeggero, solo se posta in apposita sacca (max 85x75x40) e che non arrechi disagio agli altri viaggiatori



CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI

Nuovo Codice Della Strada - art. 182

- **1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;** quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro. Fanno eccezione le strade urbane ciclabili (c. 1-bis)
- 2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a se', ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
- 3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
- **4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.**
- 5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
- 8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170
- **9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono,** salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione e di attuazione de Codice della Strada (art.377). Le norme previste per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile.
- 10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.





NORME DI COMPORTAMENTO

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada – titolo V – capo 8 - art. 377

- 1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti,** ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.
- 2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e,** in generale, dove le circostanze lo richiedano, **i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.**
- In ogni caso, i ciclisti devono **segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata** che intendono effettuare.
- Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, **i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva,** non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.
- 5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età** è effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'art. 68, c 5, del Codice della Strada, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. Tali attrezzature sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'art. 225 e sono installate:
a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa;
b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di età. Prima del montaggio della attrezzatura è necessario procedere ad una verifica della solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso.
- Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'art. 3 del Codice, si applicano, ove compatibili, le **norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.**
- 7. Ove le piste ciclabili si interrompano,** immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.





Dispositivi di sicurezza





1. Un velocipede deve essere idoneamente equipaggiato
 - a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
 - b) per le segnalazioni acustiche: di un **campanello**;
 - c) per le segnalazioni visive: anteriormente di **luci bianche o gialle**, posteriormente di **luci rosse** e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati **catadiottri** gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4. I velocipedi possono essere equipaggiati per il **trasporto di un bambino**, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento di attuazione del Codice della Strada



GIUBBOTTI o BRETELLE CATARIFRANGENTI



Il conducente di velocipede che circola **fuori dai centri abitati** da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola **nelle gallerie** hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (art. 182 c. 9-bis)

IL CASCO



Per maggiore sicurezza è consigliabile dotarsi di casco protettivo, anche se a livello nazionale non vige per i ciclisti l'obbligo di indossare il casco protettivo, neanche per i minori.

Regione Liguria con la legge n 24/2009, impone per le mountain bike l'obbligo di indossare un **casco protettivo con omologazione CE EN 1078** (salvo quanto previsto dal d.lgs. 285/1992 e smi)

Comune di Genova, con *Ordinanza n. 322 del 22.04.2021* impone, per i monopattini, l'uso del casco e il limite di velocità di 20 km/h per la circolazione nelle strade urbane e nelle ciclabili, 6 km/h nelle aree pedonali



GRUPPO DI LAVORO



COMUNE DI GENOVA

**Assessorato ai Trasporti, Mobilità Integrata,
Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia**
Assessore Matteo Campora

Direzione Mobilità e Trasporti
Maria Cristina Carmeli

Unità di Progetto Pianificazione e Smart Mobility

Pierugo Borghi
Raffaele Balestrini
Irma Fassone
Maria Fassone
Enrica Ferrari
Carla Gerbaudi
Carlotta Grandis
Barbara Grigoli
Valentino Zanin

Consulenza per gli aspetti normativi
Barbara Grasso



CIELI

Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti e le Infrastrutture

Enrico Musso
Ethel Vicard

<https://smart.comune.genova.it/Direzione-Mobilità>

Prima edizione –2021

